CAMERA DEI DEPUTATI N. 3433

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
E PER LO SPETTACOLO E LO SPORT

(VELTRONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

E CON IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

(TURCO)

—

Disciplina generale dell'attività teatrale

Presentato il 18 marzo 1997

ONOREVOLI DEPUTATI ! — 1. Il presente disegno di legge intende colmare una lacuna che il mondo della cultura italiana, e quello del teatro in particolare, segnala da cinquanta anni.

Per un esame complessivo dell'attività teatrale, si è, quindi, inteso affrontare sia la identificazione dei fenomeni teatrali e delle istituzioni cui gli stessi si riferiscono, sia la motivazione delle politiche pubbliche nel settore del teatro, sia il contesto istituzionale in cui ciò viene a collocarsi, e quindi il rapporto tra Stato, regioni ed autonomie locali.

I principali aspetti del disegno di legge consistono:

a) nella definizione dei compiti inerenti alle attività teatrali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, con costituzione di un Centro nazionale per il teatro, società per azioni a totale capitale pubblico, inteso come strumento di unitaria programmazione e allocazione delle risorse per il teatro;

b) nella valorizzazione della progettualità culturale, su base triennale, delle attività teatrali, con conseguente definizione triennale delle risorse pubbliche destinate ai soggetti del teatro. Si intende, in tal modo, superare l'attuale esperienza della « annualità », che comporta i cosiddetti « finanziamenti a pioggia », l'impossibilità di serie verifiche e, nel contempo, la mancanza di tranquillità degli operatori del teatro;

c) nella considerazione del valore culturale e delle finalità pubbliche delle due esperienze storiche del teatro italiano, rappresentate dalla stabilità e dalle compagnie, con ridefinizione, al loro interno, dei compiti e delle vocazioni culturali. In tale contesto, si provvede alla individuazione di due teatri nazionali, alla definizione di compiti dei teatri stabili ad iniziativa pubblica e dei teatri stabili con finalità culturali definite;

d) nella previsione della nuova esperienza delle « residenze », costituita dalla sosta di una compagnia in uno (o più) teatri comunali, sulla base di un progetto culturale biennale. Si tratta di un sistema « intermedio » tra la stabilità e l'esperienza delle compagnie di giro, che intende consentire una più diffusa offerta teatrale. È per la migliore attuazione dell'iniziativa che sono istituiti due fondi, uno per la riapertura dei teatri, ed un altro per le agevolazioni del sistema delle residenze.

2. Il disegno di legge assume, per la definizione degli interventi pubblici, il metodo della programmazione, assegnando un ruolo centrale a quella regionale ed alla iniziativa dei comuni, e fissando in maniera corrispondente i rispettivi compiti dello Stato e degli enti locali.

D'altra parte, mai come nel caso della cultura, prima ancora di definire competenze e strumenti operativi, occorre sottolineare un sicuro principio da salvaguardare, che è quello della unità culturale della nazione, pur nel rispetto delle specificità locali e delle espressioni delle minoranze.

Allo Stato, quindi, sono attribuite funzioni di predisposizione di indirizzi generali, che favoriscano la produzione e la

diffusione del teatro, con particolare riguardo alle aree della scuola, delle università, dei giovani; di promozione unitaria del teatro nazionale all'estero, al fine della diffusione della presenza culturale nazionale in altri Paesi; di definizione di criteri unitari volti alla formazione del personale artistico e tecnico del teatro.

Inoltre, è riconosciuto come compito essenziale il rapporto diretto con due grandi teatri nazionali, che rappresentino ed evidenzino il ruolo della drammaturgia italiana, con riferimento sia alla tradizione teatrale nazionale, anche nelle sue storiche espressioni linguistiche, sia alla drammaturgia contemporanea.

Alle regioni spetta identificare la distribuzione della produzione teatrale sul territorio, la costituzione, anche mediante partecipazione, di teatri stabili, la promozione della tradizione teatrale legata a linguaggi locali, l'elaborazione di un piano di programmazione regionale per le attività teatrali, l'elaborazione, infine, di un piano regionale di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale dei teatri.

Ai comuni, proprietari della gran parte degli immobili teatrali, spetta di incentivare la presenza teatrale sul proprio territorio, sia mediante forme di coordinamento della presenza delle compagnie, sia mediante partecipazione al fenomeno della stabilità. Inoltre, essi assumono un ruolo determinante nel nuovo sistema delle residenze, più avanti descritto.

Se la logica degli interventi pubblici si dirige verso un chiaro pluralismo, occorre definire un luogo unitario, ove possano salvaguardarsi l'unità dell'intervento, il perseguimento di una ovvia logica di coordinamento, l'attuazione, in un ambito di programmazione, di un riequilibrio della presenza e dell'offerta teatrale sul territorio nazionale. Si prevede, perciò, la nascita di un soggetto – il Centro nazionale per il teatro Spa –, con natura giuridica di società per azioni a totale capitale pubblico, che risponda a tali esigenze e si faccia carico di un coordinamento delle politiche pubbliche per il teatro. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, due designati dallo Stato, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città. Il capo del Dipartimento dello spettacolo ne è componente di diritto.

In particolare, il Centro ha il compito di programmare l'intervento pubblico per il teatro, già di competenza dello Stato, mediante allocazione delle risorse pubbliche, sulla base di una programmazione triennale, che tenga conto di finalità di riequilibrio della presenza e dell'offerta teatrale sul territorio; provvede a coordinare il meccanismo delle « residenze ». L'intervento pubblico è in ogni caso definito sulla base dei pareri resi da una commissione di esperti, come nell'esperienza della rinnovata commissione prosa.

Il Centro eredita i rapporti e le strutture dell'Ente teatrale italiano (ETI), salvo i compiti di distribuzione, assolti dalle regioni.

Nella definizione della distribuzione di risorse pubbliche si sono seguiti due fondamentali princìpi, del tutto innovativi in materia: la valutazione di un idoneo progetto culturale, e la programmazione di tutti gli interventi su base triennale.

Si intende, in tal modo, superare la logica dell'intervento « a pioggia », non rispondente ad alcuna necessità culturale né a ragioni di politica per il teatro, di migliorare la definizione del progetto culturale, che potrà così avere un respiro e significato più ampio, di dare tranquillità e possibilità di programmazione ai soggetti del teatro, di facilitare la verifica dei risultati conseguiti, il tutto con auspicabili risparmi per la spesa pubblica, in quanto la logica dell'annualità ha comportato il ritardo nelle erogazioni, il ricorso del sistema teatrale al credito ordinario, e, successivamente, ancora l'intervento pubblico sui mutui contratti.

3. Il disegno di legge prevede l'istituzione di due teatri nazionali, valorizzando il ruolo del Teatro stabile di Roma e del Piccolo teatro di Milano.

Tali teatri, che fruiscono di risorse da parte dello Stato, oltre che da parte delle regioni e dei comuni che ad essi partecipano, hanno il compito di rappresentare e

valorizzare il patrimonio nazionale, anche con riguardo ad autori italiani contemporanei, di ospitare, nell'ambito di un proprio organico progetto culturale produzioni di teatri stabili pubblici, di teatri di altre nazioni, con particolare riguardo alle nazioni europee, di compagnie italiane e di altri Paesi particolarmente significative, di promuovere la rappresentazione e la conoscenza di specifici settori della tradizione drammaturgica nazionale, e di contribuire alla formazione del personale artistico del teatro.

4. Il disegno di legge riconosce il ruolo storico svolto dai teatri stabili pubblici nel Paese. Ribadisce, tuttavia, una indicazione culturale che tende a riequilibrare il rapporto tra produzione propria (o coproduzione) degli stabili e ospitalità, nel senso di indicare un numero indispensabile di proprie produzioni, nell'ottica di un prolungamento complessivo della stagione teatrale.

Anche la ospitalità di compagnie esterne, ammessa come completamento della propria produzione, non può che essere inserita nell'ambito del progetto culturale complessivo dello stabile.

Il teatro stabile dovrà tenere conto della drammaturgia italiana contemporanea, e raggiungere il tendenziale prolungamento della stagione teatrale, badando al processo di formazione del personale artistico e tecnico del teatro, anche mediante forme di collaborazione con l'Accademia nazionale di arte drammatica, e diffondendo metodi di informazione e formazione del pubblico, in un quadro più ampio di iniziative volte ad incentivare la cultura teatrale, sottolineando il rapporto tra lo stabile ed il suo territorio.

Quanto al numero complessivo degli stabili, occorre, per un verso, tenere conto delle realtà esistenti, per altro verso dell'assenza di teatri stabili in parte del territorio nazionale. L'obiettivo da perseguire non è tanto la mera « istituzione » di teatri stabili come figure giuridiche, quanto il riequilibrio della produzione stabile sul territorio. In tal senso, si guarderanno con favore gli accorpamenti tra stabili, gli accordi tra due regioni per l'istituzione di uno stabile, la « gemmazione » di un palcoscenico da parte di uno stabile esistente in una regione che ne è priva, l'utilizzazione di esperienze di stabilità già esistenti. In tutti questi casi, il risultato è rappresentato da un solo stabile con più palcoscenici.

Quanto alla natura giuridica, i teatri stabili continueranno ad avere la veste di persone giuridiche private, con la partecipazione della regione e del comune, o degli enti pubblici oggi presenti, incentivando l'apertura alla partecipazione dei privati, che tuttavia non potrà condizionare il progetto culturale.

Il Centro nazionale interviene come finanziatore dell'attività, previo esame di un progetto e previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Anche in questo caso l'intervento pubblico è articolato su base triennale, al fine di consentire la migliore programmazione culturale.

Il rapporto di lavoro deve ovviamente tendere ad una affermazione di stabilità, con particolare riguardo al personale artistico, sia pure nell'ambito di un progetto a tempo determinato.

5. La politica pubblica in favore delle attività teatrali deve considerare il ruolo culturale, di significativa importanza, svolto in questi anni da soggetti del mondo del teatro, che hanno particolarmente curato, nell'ambito della propria attività teatrale con carattere di stabilità, progetti culturali definiti, nel campo della sperimentazione, della ricerca, dell'attività teatrale finalizzata a particolari settori, quali il teatro per i giovani ed i ragazzi. Si tratta di settori che non costituiscono affatto una « gabbia » differenziata della cultura teatrale, ma che svolgono una funzione generale di interesse pubblico ed anche una importante funzione di stimolo per tutta l'esperienza teatrale.

Si tratta di iniziative che, avendo assunto anche le caratteristiche della stabilità, costituiscono una presenza ormai radicata nel territorio e nella coscienza culturale delle comunità.

La allocazione delle risorse sulla base di progetti culturali terrà, quindi, conto di tali specifiche realtà, considerandone la parti-

colarità del progetto e la insostituibile funzione sociale.

6. Una legge generale sull'attività teatrale in Italia non può non considerare, ed anzi rispettare, il mondo delle compagnie teatrali, che rappresentano la più antica tradizione teatrale del nostro Paese. L'importanza del fenomeno delle compagnie, come è del tutto evidente, è rappresentato proprio dalla loro mobilità sul territorio nazionale, dalla possibilità, da loro offerta al pubblico, di conoscere particolari repertori ed espressioni artistiche, nonché delle loro positive esperienze anche nel campo della sperimentazione e della ricerca.

Il rapporto delle compagnie con l'intervento pubblico, proprio per la loro mancanza di un aggancio con un luogo determinato, non può che avvenire con il Centro nazionale per il teatro, e della necessità di questo è, anzi, forse l'esempio più evidente.

Anche in questo caso l'intervento pubblico a sostegno dell'attività delle compagnie è rinvenuto in un coerente progetto culturale, predisposto dalle compagnie stesse, teso a valorizzare sia l'aspetto più propriamente culturale della produzione teatrale che la compagnia intende effettuare, sia il tipo di percorso sul territorio nazionale che intende svolgere.

Proprio perché uno dei « valori » dell'esperienza delle compagnie è la possibilità di raggiungere più comunità ubicate sul territorio nazionale, non è indifferente per una politica pubblica per il teatro, in una logica di riequilibrio dell'offerta teatrale, il tipo di percorso ed il tipo di località che le compagnie intendono toccare.

7. Sulla considerazione del ruolo storico delle compagnie, si fonda la disciplina di un particolare e innovativo modello d'intervento: il sistema delle residenze, che consiste nell'incontro tra un teatro di un comune (ovvero più piccoli teatri di comuni uniti in associazione) con una compagnia, che si impegna sulla base di un progetto culturale definito a risiedere per due stagioni nel comune, assicurando un numero determinato di produzioni.

Si tratta di un modello che intende costituire un sistema intermedio tra l'esperienza della stabilità e quella delle compagnie di giro, assicurando l'apertura di teatri sul territorio e, dunque, l'offerta teatrale, e così contribuendo alla conoscenza del teatro ed alla conseguente crescita culturale di comunità altrimenti escluse dai percorsi usuali delle compagnie, e che, d'altra parte, non sono in grado di reggere il peso di una presenza stabile.

La caratteristica del fenomeno della residenza è data dalla permanenza biennale, non rinnovabile immediatamente, di una compagnia in un dato comune.

Il sistema delle residenze, che sarà coordinato dal Centro nazionale sulla base delle proposte dei comuni coordinate in un organico programma regionale, sarà adiuvato sia da un intervento volto ad incentivare e sostenere le compagnie che intendono entrare nel sistema della residenza, sia con la costituzione di un fondo nazionale per la riapertura dei teatri.

8. È rispondente ad un evidente interesse pubblico l'interesse rivolto alla formazione teatrale, volta ad una migliore preparazione di una nuova generazione di attori, scenografi, registi, ed anche « amministratori » dei teatri.

Non è compito di questo disegno di legge affrontare il problema della riforma dell'Accademia nazionale di arte drammatica. Tuttavia il disegno di legge indica la necessità ed il conseguente sviluppo di un sistema di formazione che coinvolga i teatri nazionali ed i teatri stabili pubblici.

Si ottiene in tal modo, per un verso, l'apertura del sistema di istruzione teatrale, pur con l'attenzione dovuta ad un rapporto necessario tra istruzione e sbocchi professionali; per altro verso, il recupero di un sistema di istruzione che, con la sua ordinata diffusione sul territorio, tende a venire incontro ad una esigenza oggi spesso intercettata da fenomeni occasionali e culturalmente poco garantiti.

9. Il disegno di legge sul sistema teatrale destina grande attenzione alla esigenza di sostenere un nuova generazione di « scrittori di teatro ». È del tutto evidente, d'altra parte, che non può svilupparsi una presenza di tale produzione ad un livello culturalmente significativo, senza assicura-

zioni sulla rappresentazione dei lavori prodotti.

Pertanto, le disposizioni del disegno di legge intendono assicurare la rappresentazione della drammaturgia italiana contemporanea a tutti i livelli, evidenziandone il ruolo nell'ambito del progetto culturale che i soggetti del teatro devono elaborare, ai fini dell'intervento pubblico; al contempo, viene istituita, a livello nazionale, una selezione annuale di un numero determinato di testi per il teatro, cui assicurare sostegno economico e, soprattutto, la rappresentazione e quindi la conoscenza e il giudizio del pubblico.

Si passa, di seguito, ad illustrare le norme contenute nel disegno di legge.

10. Il testo si suddivide in due titoli, l'uno dedicato agli interventi pubblici per il teatro, il secondo alle finalità pubbliche delle attività teatrali.

Il titolo I si suddivide in due capi, il primo dei quali (articoli 1-7) è dedicato alle disposizioni generali.

L'articolo 1 definisce il teatro di prosa aspetto fondamentale della cultura nazionale, riconducendo la sua attività alle garanzie accordate dall'articolo 33 della Costituzione.

L'articolo 2 individua gli impegni pubblici per il teatro, che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli enti locali, in un discorso di unità della cultura teatrale, nel riconoscere e promuovere le attività teatrali, con particolare attenzione alla sperimentazione, alla ricerca, alla formazione professionale, al teatro per i giovani ed i ragazzi, alla drammaturgia italiana contemporanea, ai teatri stabili ad iniziativa pubblica e, in generale, alla esperienza della stabilità, ed al ruolo storico delle compagnie teatrali.

Gli articoli 3, 4 e 5 definiscono i compiti specifici dello Stato, delle regioni e dei comuni nell'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2.

A norma dell'articolo 3, allo Stato spettano le funzioni di definizione degli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali; lo Stato provvede, unitamente alle regioni ed ai comuni, e per il tramite del Centro nazionale per il teatro, alla programmazione della presenza equilibrata delle attività teatrali sul territorio, alla tutela della drammaturgia nazionale, del teatro greco-romano, alla garanzia del ruolo storico delle compagnie private, alla promozione della ricerca e sperimentazione teatrale, alla definizione dei requisiti generali della formazione.

Svolge compiti più puntuali per i teatri nazionali, la diffusione del teatro nelle scuole, la produzione teatrale nazionale all'estero, la promozione del teatro in aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'*handicap*, sempre in accordo con le amministrazioni competenti; promuove la formazione di una videoteatroteca, con fini di conservazione del patrimonio teatrale.

Con l'articolo 4, sono affidati alle regioni compiti essenziali nella programmazione delle attività teatrali, sia per la pianificazione regionale, sia per la definizione dei programmi a livello nazionale, anche in relazione alla formazione del personale artistico e tecnico dei teatri; le regioni assicurano e promuovono sul proprio territorio la distribuzione della produzione teatrale privata, la tradizione teatrale legata a linguaggi locali, la presenza di forme stabili di attività teatrali; predispongono, con i comuni, il piano regionale di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale dei teatri, e definiscono, in coordinamento con il programma nazionale, la residenza temporalmente definita di compagnie private; concorrono al controllo del perseguimento degli obiettivi e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.

In virtù dell'articolo 5, i comuni concorrono alla definizione dei programmi nazionali, partecipano alla costituzione e alla gestione di soggetti teatrali stabili eventualmente ubicati nel proprio territorio, ed alla definizione della residenza temporalmente definita di compagnie private in teatri ubicati nel proprio territorio, partecipando anche in altre forme alla distribuzione della produzione teatrale privata; promuovono e realizzano il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili destinati a teatri, con

particolare riguardo a quelli di valore storico-artistico.

In particolare, i comuni svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi di programmazione e distribuzione degli spettacoli teatrali relativi alla produzione privata sul proprio territorio, e promuovono l'esercizio teatrale, anche avvalendosi di strutture o di soggetti privati. Possono inoltre, nelle forme stabilite dalle regioni, costituire organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali, cui possono partecipare anche le province.

L'articolo 6 riconduce gli interventi pubblici nel campo delle attività teatrali ad una programmazione triennale della allocazione delle risorse, sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti del teatro, in applicazione di criteri omogenei, articolata su scala nazionale ma, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, disegnata in base al coordinamento delle programmazioni regionali, nel perseguimento di obiettivi di equilibrio della presenza delle attività e dell'offerta teatrale sul territorio. La programmazione nazionale è definita dal Centro nazionale per il teatro.

L'articolo 7 attribuisce all'amministrazione centrale dello spettacolo le competenze amministrative statali in materia, affidandole compiti di studio ed ausilio per la definizione dell'indirizzo politico statale, di attuazione e di vigilanza, di raccordo tra l'Autorità di governo ed il Centro nazionale per il teatro.

Il capo II (articoli 8-20), è interamente dedicato al Centro nazionale per il teatro.

L'articolo 8 attribuisce al Centro natura giuridica di società per azioni, costituita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; in deroga all'articolo 2331 del codice civile, la società acquisisce la personalità giuridica direttamente con l'atto di costituzione, con il quale è individuato l'amministratore unico che dovrà gestirla fino alla costituzione del consiglio di amministrazione. La società è soggetta al regime privatistico del codice civile in tema di società per azioni per tutto quanto non sia disciplinato dalla legge.

L'articolo 9 ha ad oggetto il capitale sociale che, prelevato dal Fondo unico per lo spettacolo, è determinato dall'atto di costituzione ed è interamente sottoscritto dallo Stato, che esercita i diritti dell'azionista per il tramite dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo; si prevede la possibilità di far partecipare al capitale sociale anche le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche in forma associata, mediante cessione di azioni (altrimenti incedibili) ovvero aumento del capitale sociale. Nell'ambito della propria autonomia privatistica, il Centro nazionale può promuovere la costituzione di una ulteriore società per azioni, della quale dovrà essere unico azionista, alla quale affidare compiti specifici.

L'articolo 10 definisce l'oggetto sociale, costituito dall'attività di programmazione nazionale e di allocazione delle risorse da destinare alle attività teatrali, con conseguente attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo ai soggetti destinatari (per il che si avvale della commissione consultiva per la prosa, che verrà ridefinita); il Centro, inoltre, si occupa dello svolgimento dei compiti statali in materia di diffusione del teatro nelle scuole e nelle università e nelle aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'*handicap*, del coordinamento del sistema delle residenze, e della tutela del ruolo storico e della produzione delle compagnie private.

Nonostante la sua natura essenzialmente privatistica, il Centro è soggetto, al fine di attuare un giusto principio di trasparenza nell'allocazione delle risorse pubbliche, alle disposizioni in tema di accesso ai documenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili.

L'articolo 11 definisce gli organi della società, che sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, l'assemblea, i cui componenti durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati per una sola volta.

L'articolo 12 si riferisce al presidente, indicandone le competenze; il presidente è

nominato dal consiglio di amministrazione per un triennio tra i componenti di designazione statale, e per il successivo triennio tra i componenti di designazione regionale, e così via, alternativamente, anche in futuro, sì da assicurare la presidenza ripartita tra Stato e regioni.

L'articolo 13 stabilisce i compiti del consiglio di amministrazione, e i requisiti e le modalità di nomina dei componenti, eletti dall'assemblea ed individuati tra personalità di elevato profilo culturale nel campo del teatro, con comprovate capacità organizzative ed in posizione di indipendenza dall'attività del Centro nazionale, e sulla base di designazione ripartita tra Stato, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e Conferenza Stato-città; regioni e comuni, dunque, designano quattro dei sette membri del consiglio di amministrazione. In consiglio siede, quale componente di diritto, il capo del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. È poi prevista una particolare procedura surrogatoria provvisoria per il caso di mancata tempestiva designazione dei nuovi componenti.

L'articolo 14 disciplina l'assemblea, della quale lo statuto potrà definire il numero dei componenti, designati in rappresentanza dell'azionista, ed il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che potrà essere integrato se al capitale partecipano altri soggetti legittimati.

L'articolo 15 prevede la figura del direttore generale, scelto tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, nominato dal consiglio di amministrazione con rapporto di lavoro di diritto privato. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società, ne dirige il personale, ed ha una serie di altri compiti esecutivi. Può restare in carica per non più di due trienni.

A norma degli articoli 16 e 17, la società gode, a titolo di proventi, dei fondi già destinati all'Ente teatrale italiano, sulla base di idonea convenzione con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, che può attribuire al Centro ulteriori risorse per le esigenze di funzionamento, da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo. Il Centro può, inoltre, essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, e gestisce la quota delle risorse pubbliche statali destinate al teatro di prosa, per il che si avvale di un proprio servizio di tesoreria.

Con l'articolo 18 sono regolati i profili della successione del Centro all'Ente teatrale italiano (ETI). È previsto il subentro nei rapporti attivi e passivi dell'ETI, con possibilità per l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, alla quale sono trasferiti *ex lege* gli immobili di proprietà dell'Ente, di definirne la ulteriore destinazione, rispettandone la utilizzazione ad attività teatrale.

L'articolo 19 ha ad oggetto il regime giuridico dei rapporti di lavoro con i dipendenti, disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, e sono costituiti e regolati contrattualmente; i dipendenti provenienti dall'ETI conservano tutti i diritti già maturati.

L'articolo 20 provvede per l'eventualità di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento dell'ente, con poteri di commissariamento da parte dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo. Il Centro nazionale è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

Il titolo II è, come in precedenza rilevato, dedicato alla definizione delle finalità pubbliche delle attività teatrali, e si compone di cinque capi, il primo dei quali (articoli 21-23) è dedicato ai princìpi generali inerenti alla stabilità teatrale ed alle compagnie teatrali.

L'articolo 21 definisce le funzioni pubbliche dell'attività teatrale con caratteristiche di stabilità riconosciute dallo Stato, dalle regioni e dai comuni. Si ha stabilità laddove sussista un rapporto stabile tra una comunità individuata di artisti e tec-

nici con un luogo teatrale ovvero, in casi determinati, con luoghi teatrali ubicati in regioni diverse, che goda di produzione teatrale propria, individuata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, attento alla tradizione teatrale nazionale, alla ricerca, all'innovazione teatrale, alla sperimentazione ed al teatro per i ragazzi e per i giovani, e teso a promuovere la drammaturgia italiana contemporanea e il patrimonio teatrale collegato a tradizioni linguistiche locali di alto significato culturale, oltre che alla ricerca sui nuovi linguaggi e su forme di integrazione con le altre arti della scena. Prioritaria attenzione è offerta alle attività stabili che escludono fini di lucro.

Esse devono, inoltre, svolgere compiti di formazione continuativa di artisti e tecnici; devono puntare a creare rapporti stabili con le scuole e le università, attivando circuiti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura teatrali per l'accrescimento della cultura teatrale della comunità.

È riservata particolare attenzione ai teatri stabili delle minoranze linguistiche.

Con l'articolo 22 si definiscono le funzioni pubbliche inerenti all'attività delle compagnie teatrali dotate di personalità giuridica, che sviluppino progetti di particolare qualità e significato culturale su base triennale, particolarmente se destinati alle zone del territorio nazionale con minore presenza di attività e soggetti teatrali. L'attività delle compagnie ha, tra i suoi fini, quello di favorire la ricerca e la sperimentazione, anche con riguardo all'attività per l'infanzia ed i ragazzi, ed alla drammaturgia italiana contemporanea; va data peculiare priorità alla presenza di un nucleo artistico con carattere di continuità.

L'articolo 23 definisce la drammaturgia italiana contemporanea e la sua rappresentazione elemento prioritario nella elaborazione dei progetti culturali sviluppati dai soggetti del teatro, anche al fine di accedere all'intervento pubblico. Verrà istituita una selezione annuale di testi per il teatro, per l'assegnazione di riconoscimenti economici.

Il capo II (articoli 24-27) è dedicato ai teatri nazionali.

L'articolo 24 dispone che essi siano riconosciuti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo nelle città di Roma e di Milano, con particolare riguardo al Piccolo teatro di Milano e al Teatro stabile di Roma. I teatri nazionali hanno personalità giuridica di diritto privato e natura giuridica di associazioni o di fondazioni.

L'articolo 25 dispone che i teatri nazionali abbiano il compito di rappresentare e valorizzare il patrimonio teatrale nazionale, promuovendone la conoscenza e la diffusione ed assicurando la valorizzazione, nell'ambito della programmazione della propria attività, degli autori italiani contemporanei; per questo, devono definire una programmazione triennale della propria attività, comunque non inferiore a sei spettacoli per stagione teatrale, tra novità e riprese della propria produzione, e possono ospitare, nell'ambito di un organico progetto culturale, produzioni di teatri stabili e di teatri di altre nazioni, di compagnie italiane e di altri Paesi particolarmente significative. Hanno anche un ruolo nell'ambito della formazione di attori e tecnici teatrali.

Possono essere previsti, previa convenzione, programmi speciali di attività, al fine di promuovere la rappresentazione e la conoscenza di specifici settori della tradizione drammaturgica nazionale. È poi istituito, per la valutazione delle attività dei teatri nazionali ed al fine di definire iniziative teatrali significative sul piano nazionale, un Comitato consultivo per i teatri nazionali, composto da cinque alte personalità della cultura, Comitato che fa direttamente capo all'Autorità di governo competente per lo spettacolo.

L'articolo 26 prevede che, per ottenere il riconoscimento della qualifica di « teatro nazionale », lo statuto deve prevedere una serie di condizioni, tra le quali la presenza, tra i partecipanti, di enti pubblici in posizione maggioritaria; la nomina del sovrintendente da parte dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita l'assemblea dell'ente; la possibilità

per il sovrintendente di nominare un proprio direttore aggiunto, al quale delegare funzioni gestionali o artistiche; la soggezione ad approvazione, da parte dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, della deliberazione di determinazione delle tariffe di accesso agli spettacoli teatrali.

Il sovrintendente di ciascuno dei teatri nazionali è individuato tra personalità italiane di alta qualificazione culturale, con riferimento al mondo del teatro. Resta in carica cinque anni e può essere riconfermato per un solo ulteriore periodo di cinque anni.

L'articolo 27 dispone per le risorse; i teatri nazionali sono destinatari di finanziamenti da parte dell'amministrazione centrale dello Stato e da parte degli enti partecipanti, che devono conferire un apporto finanziario complessivo non inferiore a quello dello Stato. Una apposita commissione determinerà, invece, gli oneri a carico dello Stato in relazione ad eventuali iniziative speciali affidate ai teatri nazionali.

Il capo III (articoli 28-32) ha ad oggetto i teatri stabili ad iniziativa pubblica.

L'articolo 28 dispone che i teatri stabili ad iniziativa pubblica sono persone giuridiche private, alle quali la regione, la provincia e il comune ove ha sede il teatro di riferimento, ovvero anche solo due degli enti pubblici citati, partecipano stabilmente e ne sostengono finanziariamente l'attività, insieme al Centro nazionale per il teatro, che interviene valorizzandone il ruolo, in dipendenza di progetti culturali triennali conformi ai princìpi di definizione dei compiti pubblici della stabilità.

A termini dell'articolo 29, ogni regione, anche sulla base delle indicazioni dei comuni, definisce la presenza di un teatro stabile ad iniziativa pubblica sul proprio territorio, se del caso partecipando ad un teatro stabile già esistente nel territorio di regione diversa, ovvero associandosi per definire la presenza dell'attività teatrale nella sede individuata nel territorio di ciascuna regione, ovvero costituendo persone giuridiche private anche con soggetti privati che già svolgono attività teatrale con carattere di stabilità.

L'articolo 30 disciplina il riconoscimento della qualifica di « teatro stabile ad iniziativa pubblica », che è attribuita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, su proposta della regione, laddove lo statuto associativo preveda forme di stabilità degli artisti e del personale tecnico; il sovrintendente, quale organo della persona giuridica, con potere di nominare un proprio direttore aggiunto, al quale delegare funzioni gestionali o artistiche; la misura dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore all'apporto annuale definito dal Centro nazionale per il teatro.

L'articolo 31 individua i compiti dei teatri stabili ad iniziativa pubblica, che attengono alla produzione teatrale sulla base di un progetto triennale, alla gestione di ospitalità, alla formazione degli artisti e dei tecnici, all'attività di ricerca e formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed agli studenti.

Possono prevedersi possibilità di rappresentazione nei teatri della regione, e devono darsi almeno quattro spettacoli per stagione teatrale, tra novità e riprese della propria produzione.

L'ospitalità deve prioritariamente avvenire con riferimento alla produzione di altri teatri stabili, quindi verso compagnie private, in coerenza con il progetto culturale triennale.

L'articolo 32 prevede l'adozione di una speciale regolamentazione per la disciplina dei compiti dei teatri stabili ad iniziativa pubblica concernenti la formazione di attori e tecnici teatrali, anche con individuazione di ipotesi integrative di formazione dell'attività svolta dall'Accademia nazionale di arte drammatica e tenuti presenti i possibili sbocchi professionali degli artisti, e vanno previste specifiche iniziative rivolte alla formazione del pubblico teatrale, con riferimento alla comunità del proprio territorio di appartenenza.

Il capo IV (articoli 33-35) è dedicato ai teatri stabili con finalità culturali definite. Si tratta di una categoria di nuova unitaria elaborazione, che tende a superare la

frammentazione, operata dalle circolari che per anni hanno « amministrato » il teatro, del fenomeno della stabilità in tanti soggetti, ciascuno con progetti o identità non del tutto definite, ed anzi « ristrette » in un ambito spesso non rispondente alla realtà delle cose ed al significato dell'apporto culturale. Per tali motivi, avendo già indicato le funzioni pubbliche della stabilità, si è preferito superare la logica della divisione « per soggetti » (teatri stabili privati, centri ricerca, teatri ragazzi, eccetera), giungendo ad una ricomposizione unitaria, pur nel rispetto delle singole vocazioni culturali.

L'articolo 33 dispone che i teatri stabili con finalità culturali definite siano persone giuridiche private, e che svolgano attività teatrali stabili, indirizzino la propria ricerca a produzioni in particolari settori della cultura e della funzione teatrale, secondo i princìpi della stabilità, indicati dall'articolo 21, ed anche con riferimento alle aree della sperimentazione e del teatro per i ragazzi e per i giovani.

L'articolo 34 disciplina il riconoscimento della qualifica di « teatro stabile con finalità culturali definite », conferito dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo. Tale riconoscimento avverrà sulla base di requisiti previamente stabiliti, che tengano conto delle funzioni della stabilità, indicata all'articolo 21, e che queste concorrano a definire le particolari « vocazioni culturali » di tale settore, nell'ambito delle finalità pubbliche delle esperienze della stabilità.

L'articolo 35 dispone che gli stabili con finalità culturali definite possono elaborare, a cura del proprio direttore artistico, progetti triennali sostenuti dal Centro nazionale per il teatro, caratterizzati dalla produzione di un significativo numero di propri spettacoli per ciascuna stagione teatrale, ricorrendo all'opera di più registi e tenendo conto della drammaturgia italiana contemporanea, da forme di ospitalità, e da iniziative volte ad incentivare la cultura teatrale nell'ambito del territorio di appartenenza.

Il capo V (articoli 36-39) introduce e regolamenta il « sistema delle residenze ».

L'articolo 36 individua le finalità del sistema, e lo definisce. Con le residenze si intende incentivare la continuità e l'incremento della presenza teatrale sul territorio; il sistema consiste nella permanenza biennale (non rinnovabile, se non sia decorso un ulteriore biennio) di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale, ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito, e comunque non oltre quello di due province confinanti; ciò sulla base di un progetto che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.

L'articolo 37 prevede che il numero delle residenze sia stabilito ogni tre anni dal Centro nazionale per il teatro, sulla base di programmi redatti con cadenza triennale dalle regioni su proposta dei comuni, tenuto conto dell'apporto (non rinunciabile) garantito dai comuni che intendono aderire al sistema, dell'apporto delle regioni, delle esigenze di presenza teatrale nei territori interessati, con finalità di riequilibrio dell'offerta teatrale, nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie, che devono garantire una propria produzione minima.

Il contenuto degli interventi è poi definito con accordo stipulato tra il Centro nazionale per il teatro, la regione, il comune o i comuni interessati, e la compagnia.

La compagnia che abbia acquisito la residenza biennale può promuovere la rappresentazione di produzioni di altre compagnie nel teatro, e può rappresentare la propria produzione anche in altri teatri, dopo aver adempiuto agli obblighi attinenti alla propria produzione presso il teatro di residenza.

Con l'articolo 38, al fine di agevolare l'apertura dei teatri, è istituito nell'ambito del fondo previsto dalla legge n. 819 del 1971, un conto speciale per l'apertura dei teatri, al fine di concedere finanziamenti in favore dei comuni e di altri soggetti proprietari degli immobili stabilmente adibiti a teatro, per lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale. La

concessione verrà regolamentata con provvedimento dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, che esprime il proprio concerto anche sul provvedimento di individuazione del tasso di interesse, adottato, con decreto, dal Ministro del tesoro.

L'articolo 39 istituisce, sempre a valere sullo stesso fondo della legge n. 819 del 1971, un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze, avente ad oggetto il finanziamento delle compagnie ammesse al citato sistema, conto anch'esso regolamentato con provvedimento dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo e, quanto alla misura del tasso di interesse, con provvedimento del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

Il presente provvedimento non reca nuovi o maggiori oneri, in quanto si prevedono interventi in ogni caso contenuti nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

INTERVENTI PUBBLICI PER IL TEATRO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Princìpi generali)

1. Il teatro di prosa, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura nazionale.

2. La disciplina dell'attività teatrale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

ART. 2.

(Attività pubbliche per il teatro).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono le attività teatrali, tutelandone le diverse tradizioni, e ne promuovono lo sviluppo, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca, secondo modalità di cooperazione finalizzate ad obiettivi di unità della cultura teatrale. Essi favoriscono la formazione professionale ed il ricambio generazionale nel teatro; assicurano la conservazione del patrimonio storico del teatro; garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca, anche con riferimento ad aree culturali particolari, quali il teatro per i giovani ed i ragazzi, e con riferimento anche alle espressioni teatrali delle minoranze; tutelano la drammaturgia italiana contemporanea.

2. Lo Stato riconosce e tutela il ruolo storico e l'apporto culturale dei teatri stabili ad iniziativa pubblica e, in generale, della esperienza della stabilità; riconosce e tutela il ruolo storico delle compagnie teatrali e ne favorisce l'attività e lo sviluppo, unitamente alle regioni ed ai comuni.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente riconosciute alle regioni con statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 3.

(Compiti dello Stato).

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, lo Stato, attraverso l'amministrazione centrale dello spettacolo, svolge i seguenti compiti:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, secondo princìpi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità ed in una ottica di riequilibrio delle presenze dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;

b) definisce e sostiene il ruolo dei teatri nazionali;

c) promuove la diffusione del teatro nelle scuole, statuendo forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e teatri, e sostiene la cultura e la presenza del teatro nelle università;

d) promuove la presenza della produzione teatrale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni;

e) promuove l'attività teatrale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'*handicap*, in accordo con le amministrazioni competenti;

f) definisce, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione ed in coordina-

mento con le regioni, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri e promuove forme di collaborazione tra l'Accademia nazionale d'arte drammatica, i teatri nazionali ed i teatri stabili;

g) promuove la formazione di una videoteatroteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, lo Stato, unitamente alle regioni ed ai comuni, svolge i seguenti compiti:

a) programma, a livello nazionale, unitamente alle regioni ed ai comuni, e sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, la presenza delle attività teatrali sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio ed omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, favorendo l'insediamento di attività teatrali in località che ne sono sprovviste ed individuando rassegne e festival di elevato valore culturale;

b) incentiva la drammaturgia nazionale, con particolare riferimento alla drammaturgia italiana contemporanea, assicurando forme di necessaria rappresentazione;

c) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano, in coordinamento con l'Istituto nazionale per il dramma antico;

d) garantisce il ruolo storico delle compagnie private, favorendone, unitamente alle regioni ed ai comuni, la produzione e la circolazione sul territorio;

e) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lo Stato, le regioni ed i comuni si avvalgono del Centro nazionale per il teatro, secondo la disciplina di cui al capo II.

ART. 4.

(Compiti delle regioni).

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni svolgono i seguenti compiti:

a) elaborano il piano di programmazione regionale per le attività teatrali;

b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*;

c) concorrono alla formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

d) assicurano la distribuzione della produzione teatrale privata sul proprio territorio e promuovono l'esercizio teatrale;

e) promuovono la tradizione teatrale collegata a linguaggi locali;

f) partecipano, secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale, e fermo quanto previsto dal capo III del titolo II della presente legge, alla presenza di forme stabili di attività teatrale;

g) definiscono, sentiti i comuni, il piano regionale di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale dei teatri e, in coordinamento con il programma nazionale, la residenza temporalmente definita di compagnie private nei teatri della regione;

h) controllano, in accordo con il Centro nazionale per il teatro, il perseguimento degli obiettivi ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.

2. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa, definiscono il programma degli interventi in favore della presenza e della promozione delle attività teatrali nel proprio territorio, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre regioni, nonché dallo Stato e dal Centro nazionale per il teatro. Il pro-

gramma regionale è comunicato al Centro nazionale per il teatro anche ai fini delle sue ulteriori determinazioni.

ART. 5.

(Compiti dei comuni).

1. I comuni concorrono, unitamente allo Stato ed alle regioni, alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, ed inoltre:

a) partecipano, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti teatrali stabili eventualmente ubicati nel proprio territorio;

b) definiscono, unitamente alle regioni, nell'ambito del programma del Centro nazionale per il teatro, la residenza temporalmente definita di compagnie private nel teatro ubicato nel proprio territorio;

c) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di proprietà destinati a teatri, con particolare riguardo agli immobili di valore storico-artistico;

d) fuori dai casi di cui alla lettera *b)* partecipano, anche in forma associata, secondo le modalità di coordinamento definite in sede regionale, alla distribuzione della produzione teatrale privata sul territorio.

2. I comuni, nell'ambito della programmazione regionale, svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, anche con riguardo alla programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di soggetti privati. Essi possono, nelle forme stabilite dalle regioni, costituire organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali, cui possono partecipare anche le province.

ART. 6.

(Interventi pubblici per le attività teatrali).

1. L'intervento pubblico nel campo delle attività teatrali, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica, avviene mediante una programmazione triennale della allocazione delle risorse sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti del teatro, in applicazione di criteri omogenei, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, introdotto dal comma 71 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. La programmazione nazionale degli interventi pubblici e la loro allocazione nel campo delle attività teatrali, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, si determina sulla base e mediante il coordinamento delle programmazioni regionali, perseguendo obiettivi di equilibrio della presenza delle attività e dell'offerta teatrale sul territorio.

3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per il teatro, disciplinato dal capo II del presente titolo, previa definizione dei criteri generali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, del numero e dell'entità massima degli interventi, tenuti presenti i princìpi e le finalità culturali riconosciuti dalla presente legge, e valutati i programmi delle regioni per le attività teatrali.

ART. 7.

(Amministrazione centrale dello spettacolo).

1. L'amministrazione centrale dello spettacolo costituisce la struttura amministrativa dell'Autorità di governo competente in materia, ai fini dell'assolvimento dei compiti statali relativi all'attività teatrale di prosa.

2. L'amministrazione di cui al comma 1 svolge, nelle sue distinte articolazioni, attività di ausilio per lo svolgimento dei

compiti di indirizzo politico e per l'attività istituzionale di vigilanza; pone in esecuzione le deliberazioni ed i decreti; cura gli atti di raccordo tra l'Autorità di governo ed il Centro nazionale per il teatro; svolge le attività amministrative inerenti ai compiti di cui all'articolo 3, comma 1. In particolare, essa svolge le attività di raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attività teatrali, sia ai fini di documentazione e di studio, sia per il corretto ed effettivo esercizio dei compiti propri dell'Autorità di governo.

CAPO II

CENTRO NAZIONALE PER IL TEATRO

ART. 8.

(Costituzione della società).

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo è autorizzata a costituire con atto unilaterale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni denominata « Centro nazionale per il teatro », che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di costituzione.

2. L'atto costitutivo indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 11.

3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

ART. 9.

(Capitale sociale).

1. Il capitale sociale ed il numero delle azioni del Centro nazionale per il teatro sono determinati dall'atto costitutivo di cui all'articolo 8.

2. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e l'Autorità di governo com-

petente in materia di spettacolo esercita i diritti dell'azionista. Il capitale sociale è versato presso l'istituto di emissione entro trenta giorni dall'atto di costituzione. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, le azioni del Centro nazionale per il teatro non sono trasferibili.

4. Non si applica la disposizione dell'articolo 2362 del codice civile.

5. Con modificazione dell'atto costitutivo può essere prevista la partecipazione al capitale sociale di regioni e di altri enti pubblici territoriali, anche in forma associata, da realizzare mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale, sottoscritto dai predetti enti.

6. Il Centro nazionale per il teatro può costituire, con atto unilaterale, una ulteriore società per azioni, della quale è unico azionista, per lo svolgimento dei compiti di promozione teatrale, previsti dall'articolo 10, nonché di ulteriori compiti, sulla base di convenzione con l'amministrazione centrale dello spettacolo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere *c), d), e)* e *g)*.

ART. 10.

(Oggetto sociale).

1. Il Centro nazionale per il teatro ha per oggetto sociale:

a) l'attività di programmazione, a livello nazionale, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, della allocazione delle risorse da destinare alle attività teatrali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e secondo le modalità indicate dall'articolo 6, e la conseguente attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo ai soggetti destinatari;

b) la diffusione del teatro nelle scuole e nelle università, sulla base degli indirizzi previamente stabiliti dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo,

in coordinamento con le regioni, e sulla base di convenzione stipulata con l'amministrazione centrale dello spettacolo;

c) il coordinamento del sistema delle residenze, previsto dal capo V del titolo II, sulla base delle proposte dei comuni e dei programmi regionali;

d) le attività di promozione indicate alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di convenzione stipulata con l'amministrazione centrale dello spettacolo.

2. Per l'attribuzione delle risorse indicata nel comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, il Centro nazionale per il teatro si avvale della commissione consultiva per la prosa, prevista dall'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. La composizione della commissione è ridefinita con provvedimento della Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Ai fini della piena applicazione del principio di trasparenza nella allocazione delle risorse pubbliche, all'attività del Centro nazionale per il teatro si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili.

ART. 11.

(Organi della società).

1. Sono organi della società:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio sindacale;

d) l'assemblea.

2. La durata degli organi è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima

della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.

ART. 12.

(Presidente).

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione; assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi; esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

3. Lo statuto della società determina gli atti di gestione, per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.

4. Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma, del codice civile, alternativamente, per un triennio tra i componenti di designazione statale, previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera *a)*, e, per il successivo triennio tra i componenti di designazione regionale, previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera *b)*.

ART. 13.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 10, nonché quelli ulteriori ad esso attribuiti dalla legge ed allo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo del teatro e con comprovate capacità organizzative, e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per il teatro.

3. I membri sono nominati, nel numero di sei, dall'assemblea, con il rispetto delle seguenti proporzioni:

a) due membri sulla base della designazione dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo;

b) due membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due membri sulla base della designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Il capo del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è membro di diritto del consiglio di amministrazione.

5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal comma 3, comunicano all'azionista le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecendente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più amministratori vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dall'ufficio.

6. Qualora alla scadenza del consiglio di amministrazione non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

ART. 14.

(Assemblea e collegio sindacale).

1. Lo statuto della società indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza dell'azionista, o

di ciascun azionista, nel caso indicato dall'articolo 9, comma 5.

2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità all'articolo 2397 del codice civile, nel caso indicato dall'articolo 9, comma 5, della presente legge.

ART. 15.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale del Centro nazionale per il teatro è scelto dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 13, comma 2.

2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta. Il contratto può essere risolto per gravi motivi.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione che determina il contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.

4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.

5. L'ufficio di direttore generale è incompatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di ente pubblico, nominato direttore generale, viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 16.

(Proventi).

1. Il Centro nazionale per il teatro, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 10, riceve dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sulla base di idonea convenzione, i fondi già destinati all'Ente teatrale italiano (ETI).

2. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per il teatro, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile l985, n. 163.

3. Il Centro nazionale per il teatro, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 del presente articolo, nonché quelle di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 17, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività teatrali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per il teatro.

ART. 17.

(Risorse finanziarie destinate all'attività teatrale).

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile l985, n. 163, attribuisce al Centro nazionale per il teatro la quota delle risorse destinate al teatro di prosa, connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 10 della presente legge. Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e quella direttamente destinata alle regioni, per le attività di propria competenza.

2. Il Centro nazionale per il teatro si avvale, per l'utilizzazione delle risorse indicate nel comma 1, di un proprio servizio di tesoreria, affidato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo l995, n. 157.

3. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per il teatro, nell'ambito della propria programmazione e allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo destinato al teatro di prosa, come definite, con riferimento ai settori di attività, nel triennio precedente la sua costituzione.

ART. 18.

(Successione dell'Ente teatrale italiano).

1. Il Centro nazionale per il teatro subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'Ente teatrale italiano (ETI), in essere alla data della sua costituzione.

2. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, alla quale, alla data indicata al comma 1, sono trasferiti gli immobili di proprietà dell'Ente teatrale italiano, può definire, con proprio decreto, la loro ulteriore destinazione, rispettandone la utilizzazione per attività teatrale.

ART. 19.

(Personale).

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per il teatro è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.

2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

3. Il Centro nazionale per il teatro subentra nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'Ente teatrale italiano, esistenti al momento della successione di cui all'articolo 18.

4. I dipendenti indicati nel comma 3 conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con l'Ente teatrale italiano. In particolare, il trattamento di fine rapporto, già maturato presso l'Ente, non è soggetto a ricalcolo e costituisce accantonamento rivalutabile secondo i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile.

ART. 20.

(Gestione commissariale ed insolvenza).

1. Nei casi di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per il teatro l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo può revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o tre commissari, determinandone i poteri e la durata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2543, secondo comma, del codice civile, e dell'articolo 106 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

2. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.

3. Il Centro nazionale per il teatro è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

TITOLO II

FINALITÀ PUBBLICHE DELLE ATTIVITÀ TEATRALI

CAPO I

STABILITÀ TEATRALE E COMPAGNIE

ART. 21.

(Funzioni pubbliche della stabilità).

1. Lo Stato, le regioni ed i comuni riconoscono e promuovono l'attività tea-

trale con caratteristiche di stabilità, definita sulla base dei seguenti princìpi:

a) rapporto stabile tra una comunità individuata di artisti e tecnici con un luogo teatrale ovvero, in casi determinati, con luoghi teatrali ubicati in regioni diverse;

b) produzione teatrale propria, individuata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto della tradizione teatrale nazionale, e che consideri la ricerca e l'innovazione teatrale, con particolare riferimento alla sperimentazione ed al teatro per i ragazzi e per i giovani;

c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera *b)*, promozione della drammaturgia italiana contemporanea, perseguendo il fine della continuazione e valorizzazione di un'alta tradizione culturale;

d) nell'ambito della produzione di cui alla lettera *b)*, ricerca e rappresentazione del patrimonio teatrale collegato a tradizioni linguistiche locali di alto significato culturale;

e) nell'ambito della produzione di cui alla lettera *b)*, promozione della ricerca sui nuovi linguaggi, nonché su forme di integrazione con le altre arti della scena;

f) priorità dell'assenza di fine di lucro e del conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;

g) compiti di formazione di artisti e tecnici, nei casi previsti dagli articoli 25 e 32, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale;

h) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, attivando circuiti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura teatrali, idonei a favorire l'accrescimento della cultura teatrale della comunità.

2. Nell'ambito dell'area della stabilità, lo Stato, le regioni ed i comuni riconoscono e tutelano il ruolo del teatro stabile delle minoranze linguistiche e ne promuovono lo sviluppo.

ART. 22.

(Funzioni pubbliche delle compagnie teatrali).

1. Le compagnie teatrali rappresentano la tradizione storica dell'attività teatrale italiana. Lo Stato, le regioni ed i comuni ne riconoscono e ne promuovono l'attività e la natura professionale sulla base dei seguenti princìpi:

a) presenza di un progetto culturale di attività, elaborato su base triennale, di particolare qualità e significato;

b) elaborazione di un itinerario che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta teatrale, con particolare riguardo alle zone del territorio nazionale con minore presenza di attività e soggetti teatrali, in una complessiva ottica di riequilibrio;

c) considerazione della ricerca e della sperimentazione di particolare valore culturale, anche con riguardo all'attività per l'infanzia ed i ragazzi;

d) presenza, nell'ambito del progetto culturale di cui alla lettera *a)*, di opere appartenenti alla drammaturgia italiana contemporanea;

e) priorità alla presenza di un nucleo artistico con carattere di continuità;

f) acquisizione della personalità giuridica, ai sensi del codice civile, ed adozione di uno statuto coerente con le finalità stabilite dal presente articolo.

ART. 23.

(Drammaturgia italiana contemporanea).

1. La drammaturgia italiana contemporanea e la sua rappresentazione costituiscono elemento prioritario nella elaborazione dei progetti culturali sviluppati dai soggetti del teatro, anche al fine di accedere all'intervento pubblico.

2. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, da adottare entro centoventi giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita una selezione annuale di testi per il teatro, con determinazione del loro numero, delle modalità di selezione, della misura del riconoscimento economico da assegnare e delle condizioni per la loro rappresentazione.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, l'Autorità di governo provvede con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

CAPO II.

TEATRI NAZIONALI

ART. 24.

(Definizione e natura giuridica).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo definisce, con proprio decreto, nelle città di Roma e di Milano, la presenza di due istituzioni teatrali, alle quali è attribuita la qualifica di « teatro nazionale ».

2. La definizione di cui al comma 1, avviene con prioritario riferimento ai teatri stabili ad iniziativa pubblica esistenti ed al fine di evidenziare, a livello nazionale, il ruolo del Piccolo teatro di Milano e del Teatro stabile di Roma.

3. I teatri nazionali hanno personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, e la natura giuridica di associazioni o di fondazioni.

ART. 25.

(Compiti dei teatri nazionali).

1. I teatri nazionali hanno il compito di rappresentare e valorizzare il patrimonio teatrale nazionale, promuovendone la conoscenza e la diffusione ed assicurando la valorizzazione, nell'ambito della programmazione della propria attività, degli autori italiani contemporanei.

2. I teatri nazionali devono assicurare una propria significativa produzione di spettacoli teatrali, definita in sede di programmazione triennale della propria attività, comunque non inferiore a sei spettacoli per stagione teatrale, tra novità e riprese della propria produzione, anche al fine della conseguente definizione delle risorse pubbliche statali loro erogabili.

3. I teatri nazionali possono ospitare, nell'ambito di un proprio organico progetto culturale, produzioni di teatri stabili e di teatri di altre nazioni con particolare riguardo alle nazioni europee, nonché produzioni di compagnie italiane e di altri Paesi particolarmente significative, nell'ambito di una funzione di scambio costante di esperienze culturali.

4. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo può definire, anche sulla base delle proposte dei teatri nazionali, programmi speciali di attività, al fine di promuovere la rappresentazione e la conoscenza di specifici settori della tradizione drammaturgica nazionale.

5. Per la valutazione delle attività dei teatri nazionali ed al fine di definire iniziative teatrali significative sul piano nazionale, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo costituisce, con proprio decreto, che ne regola anche le modalità di funzionamento, un Comitato consultivo per i teatri nazionali, composto da cinque alte personalità della cultura.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto l988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono definiti i compiti dei teatri nazionali nell'ambito della formazione di attori e tecnici teatrali.

ART. 26.

(Condizioni per il riconoscimento).

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di « teatro nazionale », lo statuto prevede:

a) la presenza, tra i partecipanti, di enti pubblici in posizione maggioritaria;

b) la nomina del sovrintendente da parte dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita l'assemblea dell'ente;

c) le condizioni volte ad assicurare l'indipendenza delle scelte culturali del sovrintendente;

d) la possibilità per il sovrintendente di nominare un proprio direttore aggiunto, al quale delegare funzioni gestionali o artistiche;

e) la approvazione, da parte dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, della deliberazione di determinazione delle tariffe di accesso agli spettacoli teatrali, al fine di consentire la più ampia fruizione dei cittadini;

f) la accettazione, previa convenzione che ne definisce i contenuti e gli oneri, delle particolari attività teatrali, indicate dall'articolo 25, comma 4.

2. Il sovrintendente di ciascuno dei teatri nazionali è individuato tra personalità italiane di alta qualificazione culturale, con riferimento al mondo del teatro. Resta in carica cinque anni e può essere riconfermato per un solo ulteriore periodo di cinque anni.

ART. 27.

(Risorse finanziarie).

1. I teatri nazionali sono destinatari di finanziamenti da parte degli enti partecipanti e da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, che vi provvede, in via diretta, mediante prelievo in sede di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa al teatro di prosa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Lo statuto determina la misura dell'apporto finanziario degli enti di cui al comma 1, in misura complessivamente non inferiore all'apporto finanziario annuale dello Stato. La convenzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *f)*, definisce gli

oneri rispettivamente a carico dello Stato e degli enti partecipanti per la realizzazione delle eventuali iniziative speciali.

CAPO III

TEATRI STABILI AD INIZIATIVA PUBBLICA

ART. 28.

(Definizione e natura giuridica).

1. Lo Stato, le regioni ed i comuni riconoscono il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione della cultura e dell'attività teatrale dei teatri stabili ad iniziativa pubblica.

2. Sono definiti « teatri stabili ad iniziativa pubblica » le persone giuridiche private, alle quali la regione, la provincia e il comune ove ha sede il teatro di riferimento, ovvero anche solo due degli enti pubblici citati, partecipano stabilmente e ne sostengono finanziariamente l'attività.

3. Il Centro nazionale per il teatro sostiene l'attività dei teatri stabili ad iniziativa pubblica, nei limiti di cui all'articolo 29, e ne valorizza il ruolo, in dipendenza di progetti culturali, elaborati con cadenza e prospettiva triennale, che rispondono ai princìpi di cui all'articolo 21.

ART. 29.

(Individuazioni dei teatri stabili ad iniziativa pubblica).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche sulla base delle indicazioni dei comuni, definiscono la presenza di un teatro stabile ad iniziativa pubblica sul proprio territorio.

2. Al fine di favorire la presenza teatrale sul territorio, perseguendo una politica di riequilibrio, le regioni prive di un

teatro stabile con propria partecipazione alla persona giuridica, possono:

a) partecipare ad un teatro stabile già esistente nel territorio di una regione diversa;

b) associarsi ai fini della costituzione di un teatro stabile ad iniziativa pubblica;

c) costituire persone giuridiche private anche con soggetti privati che già svolgono attività teatrale con carattere di stabilità, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 21.

3. Gli statuti dei teatri ad iniziativa pubblica, nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, devono garantire la ripartizione dell'attività teatrale tra le sedi ubicate nei territori delle regioni partecipanti.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, ai fini della ripartizione delle risorse pubbliche destinate ai teatri stabili ad iniziativa pubblica, il Centro nazionale per il teatro tiene conto, in attuazione del principio di riequilibrio della presenza teatrale sul territorio, dei teatri stabili istituiti nelle forme indicate dal comma 2 del presente articolo.

ART. 30.

(Riconoscimento).

1. La qualifica di « teatro stabile ad iniziativa pubblica » è attribuita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, su proposta della regione in cui il teatro ha sede, ovvero su proposta congiunta delle regioni, nelle ipotesi di cui all'articolo 29.

2. Ai fini del riconoscimento lo statuto deve prevedere:

a) forme di stabilità degli artisti, in dipendenza del progetto culturale elaborato, e la stabilità del personale tecnico;

b) la presenza in via esclusiva, quali organi della persona giuridica, del sovrintendente, individuato tra personalità della cultura teatrale di elevato profilo, dell'as-

semblea dei partecipanti e del collegio dei revisori dei conti;

c) la possibilità della partecipazione alla persona giuridica di soggetti privati, con definizione delle garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica;

d) la possibilità per il sovrintendente di nominare un proprio direttore aggiunto, al quale delegare funzioni gestionali o artistiche;

e) la disponibilità di una sala teatrale di almeno cinquecento posti, ovvero, delle ipotesi di un teatro operante in più regioni, la corrispondente disponibilità di sale, delle quali almeno una non inferiore a quattrocento posti;

f) la misura dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore all'apporto annuale definito dal Centro nazionale per il teatro;

g) la previsione di un centro teatro studio, di servizi culturali ed attività editoriali.

3. Il sovrintendente del teatro stabile ad iniziativa pubblica resta in carica quattro anni e può essere riconfermato per un solo ulteriore periodo di quattro anni.

ART. 31.

(Compiti dei teatri stabili ad iniziativa pubblica).

1. I teatri stabili ad iniziativa pubblica svolgono funzioni nel campo della produzione teatrale, nella gestione di ospitalità coerenti con il proprio progetto culturale, nella formazione degli artisti e dei tecnici, nella attività di ricerca, nella formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed agli studenti.

2. La produzione teatrale avviene sulla base di un progetto triennale di significativo contenuto culturale, anche con riferi-

mento alla drammaturgia italiana contemporanea e ad un sistematico programma di ricerca. Essa è svolta nella sede o nelle sedi istituzionali del teatro, con possibilità di ulteriore rappresentazione nei teatri della regione, e deve realizzarsi nella rappresentazione di almeno quattro spettacoli per stagione teatrale, costituiti da novità e riprese della propria produzione.

3. L'ospitalità svolge una funzione integrativa della produzione del teatro stabile, nell'ambito del progetto culturale triennale, nonché una funzione di ampliamento della conoscenza del pubblico. Essa deve prioritariamente avvenire con riferimento alla produzione di altri teatri stabili ed inoltre verso compagnie private, che si inseriscono, con la propria rappresentazione, nel progetto complessivo elaborato dal teatro.

ART. 32.

(Formazione).

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti dei teatri stabili ad iniziativa pubblica concernenti la formazione di attori e tecnici teatrali, anche con individuazione di ipotesi integrative di formazione dell'attività svolta dall'Accademia nazionale di arte drammatica e tenuti presenti i possibili sbocchi professionali degli artisti.

2. I teatri stabili ad iniziativa pubblica definiscono, in ogni caso, specifici programmi di formazione professionale degli attori, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.

3. I teatri stabili ad iniziativa pubblica, nell'ambito del proprio progetto triennale di attività teatrale, individuano specifiche iniziative rivolte alla formazione del pubblico teatrale, con riferimento alla comunità del proprio territorio di appartenenza.

CAPO IV

TEATRI STABILI CON FINALITÀ CULTURALI DEFINITE

ART. 33.

(Definizione).

1. Nell'ambito dell'area della stabilità teatrale, lo Stato, le regioni ed i comuni riconoscono la funzione di interesse pubblico ed il rilievo culturale delle attività teatrali stabili, che indirizzano la propria ricerca e produzione in particolari settori della cultura e della funzione teatrale, con riferimento alle aree della sperimentazione, del teatro per i ragazzi e per i giovani ed a forme di integrazione con le altre arti della scena.

2. I teatri stabili con finalità culturali definite sono persone giuridiche private, che perseguono, quale propria finalità statutaria, la ricerca e la produzione nei settori teatrali indicati al comma 1.

ART. 34.

(Riconoscimento).

1. La qualifica di « teatro stabile con finalità culturali definite », è attribuita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, su proposta della regione in cui il teatro ha sede. A tal fine, con proprio decreto da adottare entro centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo definisce i requisiti per il riconoscimento, tenuti presenti i princìpi indicati all'articolo 21 e le disposizioni del presente capo.

ART. 35.

(Compiti).

1. Il Centro nazionale per il teatro sostiene l'attività dei teatri stabili con finalità culturali definite, valorizzandone il

ruolo, sulla base di progetti culturali, elaborati con cadenza e prospettiva triennale, che rispondono ai princìpi generali di definizione dei compiti pubblici dell'area della stabilità, indicati dall'articolo 21, e che rispondono alle specifiche esigenze di cui al comma 1 dell'articolo 33.

2. In particolare, nell'ambito del progetto di cui al comma 1, i teatri stabili con finalità culturali definite prevedono:

a) la produzione di un significativo numero di propri spettacoli per ciascuna stagione teatrale, ricorrendo all'opera di più registi e tenendo conto della drammaturgia italiana contemporanea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1;

b) forme di ospitalità intese come completamento della propria produzione, nell'ambito del progetto culturale;

c) iniziative volte ad incentivare la cultura teatrale nell'ambito del territorio di appartenenza.

3. I teatri stabili con finalità culturali definite hanno un proprio direttore artistico, il quale elabora il progetto culturale, ed un nucleo artistico stabile. Con il provvedimento di cui all'articolo 34, comma 1, vengono definiti, tenuto conto delle finalità culturali perseguite, i requisiti della sala teatrale nella disponibilità del teatro stabile.

CAPO V

SISTEMA DELLE RESIDENZE

ART. 36.

(Definizione e finalità).

1. Al fine di incentivare la presenza teatrale sul territorio, garantendo con continuità l'offerta teatrale, e di favorire l'incremento della cultura teatrale, il Centro nazionale per il teatro, sulla base di programmi redatti con cadenza triennale dalle regioni su proposta dei comuni, definisce il

sistema delle residenze. Esso consiste nella permanenza biennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale, ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito, e comunque non superiore a quello di due province confinanti, sulla base di un progetto che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.

2. La permanenza biennale di cui al comma 1 non può essere rinnovata nella medesima sede. Tuttavia, la compagnia può nuovamente risiedere nella stessa sede, decorso un biennio dalla precedente esperienza.

3. Per la promozione del sistema delle residenze, oltre a quanto previsto dagli articoli 37 e 38, si provvede nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

ART. 37.

(Programmazione delle residenze).

1. Il Centro nazionale per il teatro, sulla base delle risorse disponibili, definisce, con cadenza triennale, il numero delle residenze da promuovere, tenuto conto dell'apporto garantito dai comuni che intendono aderire al sistema, nonché dell'apporto delle regioni.

2. Nella localizzazione delle residenze, il Centro nazionale per il teatro tiene conto, oltre che degli apporti finanziari di cui al comma 1, delle esigenze di presenza teatrale nei territori interessati, con finalità di riequilibrio dell'offerta teatrale, nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie.

3. Il Centro nazionale per il teatro non può promuovere e sostenere residenze in comuni che non garantiscono un proprio apporto all'iniziativa, nella misura previamente definita, con propria deliberazione, dal medesimo Centro.

4. Con accordo stipulato tra il Centro nazionale per il teatro, la regione, il comune o i comuni interessati, e la compa-

gnia, sono definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.

5. Il Centro nazionale per il teatro provvede, con propria deliberazione, a definire la produzione minima, anche con riferimento al numero delle rappresentazioni, al fine di accedere al sistema delle residenze.

6. La compagnia che abbia acquisito la residenza biennale può promuovere, fermi restando i propri obblighi di produzione, la rappresentazione di produzioni di altre compagnie nel teatro, anche avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 5, comma 2. Essa può rappresentare la propria produzione anche in altri teatri, previo adempimento degli obblighi attinenti alla propria produzione presso il teatro di residenza ed al di fuori del periodo minimo di apertura stabilito dall'articolo 36, comma 1.

ART. 38.

(Fondo per la apertura dei teatri).

1. Nell'ambito del fondo di intervento, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto l971, n. 819, è istituito un conto speciale per la apertura dei teatri avente ad oggetto il finanziamento, in favore dei comuni e di altri soggetti proprietari degli immobili stabilmente adibiti a teatro, dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale.

2. Con regolamento dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) le categorie di interventi ammissibili a finanziamento;

b) il limite massimo del finanziamento concedibile;

c) i criteri di priorità nella concessione dei finanziamenti, tenuto conto dello

sviluppo del sistema delle residenze, di cui all'articolo 36.

3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1, è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

4. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento, sono inizialmente destinate lire 20 miliardi, mediante individuazione, effettuata con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel fondo di intervento, di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

ART. 39.

(Fondo di agevolazione del sistema delle residenze).

1. Nell'ambito del fondo di intervento, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è istituito un conto speciale per la agevolazione del sistema delle residenze, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività delle compagnie ammesse al sistema delle residenze, di cui all'articolo 36 della presente legge.

2. Con regolamento dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al finanziamento;

b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;

c) gli obblighi posti a carico degli operatori che intendono accedere al finanziamento.

3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1, è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

4. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento, sono inizialmente destinate lire 5 miliardi, mediante individuazione, effettuata con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel fondo di intervento, di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

PAGINA BIANCA

DDL13-3433
Lire 1200